



Olginate, 20 Novembre 2024

Prot.56/24

#lavoro

Spett.le Cliente

MODIFICHE “DELL’ULTIMA ORA” PER IL COSIDDETTO BONUS NATALE

Art. 2-bis d.l. 113/2024 conv. L. 143/2024 - circolare ADE 19/E 10.10.2024 - Art. 2 d.l. 167/2024 - circolare ADE 22/E 19.11.2024

Con Circolare del 19/11/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come attuare le modifiche introdotte dal Governo col recente decreto-legge n. 167 pubblicato lo scorso 14/11/2024.

Per l’anno 2024 rimane prevista l’erogazione di un’indennità di importo massimo pari a 100 Euro a favore di dipendenti che si trovino in particolari condizioni economiche e familiari.

Il bonus, se erogato dal datore di lavoro, viene recuperato dallo stesso sotto forma di credito da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Il bonus, in estrema sintesi, spetta ai lavoratori dipendenti che possiedono le seguenti condizioni:

1. **reddito complessivo nell’anno di imposta 2024 non superiore a 28.000 Euro;**
2. **almeno un figlio fiscalmente a carico;**
3. **imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente nell’anno di imposta 2024 che sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 TUIR.**

Per maggiori dettagli si vedano le “istruzioni” che seguono.

DA NOTARE BENE:

- **È stato eliminato il requisito del coniuge a carico.**
- **Le tre condizioni economiche e familiari devono essere possedute CONGIUNTAMENTE.**
- **Il bonus NON è cumulabile all’interno dello stesso NUCLEO FAMILIARE (vedere istruzioni a pagina 3 e 4).**

A chi non spetta:

I titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (es. amministratori, tirocinanti, co.co.co.) non possono beneficiarne.

A quanto ammonta:

- Il bonus di 100 euro non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.



- Il bonus è riproporzionato in funzione del periodo di lavoro svolto nell'anno 2024 (spetta l'importo pieno in caso di detrazioni per lavoro dipendente spettanti per 366 giorni nell'anno 2024. L'importo verrà riproporzionato di conseguenza in caso di numero di giorni inferiore).
- In caso di rapporto di lavoro part-time l'importo non è riproporzionato.
- In caso di più rapporti di lavoro in corso, il lavoratore può percepirlo una sola volta e deve scegliere a quale datore di lavoro richiederlo

Quando richiederlo:

il bonus potrà essere richiesto (se spettante e non richiesto al proprio datore di lavoro) così come restituito (se non spettante ma percepito dal proprio datore di lavoro) anche con la dichiarazione dei redditi relativa al 2024 da presentarsi nell'anno 2025.

In questa sede potrà essere richiesto anche da chi:

- Non ha sostituito d'imposta (lavoratori domestici)
- Non è titolare di rapporti di lavoro a dicembre 2024 ma lo è stato nel corso dell'anno 2024

ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE EFFETTUATA DIRETTAMENTE DAL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro riconoscerà il bonus con il cedolino paga relativo alla Tredicesima mensilità **solo su richiesta** del lavoratore dipendente. La richiesta potrà essere esercitata unicamente riconsegnando al datore di lavoro **ENTRO IL 14/12/2024**, debitamente compilata, la dichiarazione a pagina 3 e 4 della presente circolare, attestando di avervi diritto.

Per le sole Aziende che pagano la 13.ma a ratei nel mese (e non tutta in unica soluzione a dicembre), si consiglia di disporre un bonifico di € 100,00 (con causale acconto stipendio dicembre) entro il 20/12/2024 a favore dei soli Lavoratori aventi diritto e che avranno riconsegnato il modulo compilato e sottoscritto entro il 14/12/2024. Tale acconto sarà poi gestito nel cedolino riferito al mese di dicembre (in elaborazione ai primi di gennaio) comprendente il rateo di 13.ma.

Invitiamo i Datori di lavoro a pubblicare in bacheca la presente circolare (pagina 1 e 2) e consegnare a tutti i dipendenti le istruzioni e la dichiarazione (pagina 3 e 4), sollecitandone, se interessati, la compilazione e la consegna entro la data indicata. Le istruzioni sono parte integrante della dichiarazione, pertanto ogni lavoratore dovrà leggerle e valutare se, in base alla propria condizione economica e familiare, vuole chiedere il bonus e percepirlo con la Tredicesima oppure vuole aspettare ed eventualmente percepirlo in sede di dichiarazione dei redditi.

Entro il 15/12/2024 fateci avere copia di tutti i moduli che vi avranno riconsegnato i vs. dipendenti. Grazie.

Per lo Studio Valsecchi & Associati

Dott. Nico Gilardi e Dott.ssa Lucrezia Caldirola.

BONUS NATALE (100,00 euro)

ISTRUZIONI E MODULO DA CONSEGNARE (a mano o x mail) A TUTTI I VS. DIPENDENTI

Il bonus spetta, a tutti i lavoratori "dipendenti" che **abbiano congiuntamente i 3 punti che seguono**:

- 1) nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera a, del Decreto Omnibus);
- 2) un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49 del TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo 7 – percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR (cfr. articolo 2-bis, comma 1, lettera c, del Decreto Omnibus
- 3) almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che sia fiscalmente a carico. Si considerano fiscalmente a carico i figli che possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

Il bonus, fermo restando quanto si dirà nel prosieguo, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

Non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.

Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l'indennità spetta a uno solo di essi, ove siano:

- coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
- conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, come specificato nella relazione illustrativa.

Per meglio chiarire le esclusioni si considerino i seguenti esempi, che si basano sull'ipotesi di due lavoratori dipendenti, sig. Rossi e sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l'uno con l'altra, né coniugati né conviventi (ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016).

Esempio n. 1

Il sig. Rossi e la sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016) con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, il bonus spetta a entrambi.

Esempio n. 2

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta a uno solo dei due coniugi (sig. Rossi o sig.ra Verdi) e alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76).

Esempio n. 3

La sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (ad esempio non rispetta il requisito reddituale) e di conseguenza non beneficia del bonus; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tal caso il bonus spetta a uno solo dei due coniugi, sig. Rossi o sig.ra Verdi (ovviamente nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma), per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis.

Esempio n. 4

La sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive (ai sensi della richiamata legge n. 76) con altri soggetti; il sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta alla sig.ra Bianchi (in quanto non coniugata e non convivente ai sensi della richiamata legge n. 76) e al sig. Rossi (in quanto ha un figlio fiscalmente a carico – con la sig.ra Bianchi – e, pur essendo coniugato con la sig.ra Verdi, quest'ultima non è beneficiaria del bonus).

Per quanto attiene agli adempimenti da porre in essere per ottenere il bonus in esame, il Datore di lavoro riconosce il bonus solo su richiesta del lavoratore dipendente, che potrà esercitare attestando per iscritto di avervi diritto e **CONSEGNANDO AL DATORE DI LAVORO LE PRESENTI ISTRUZIONI COMPILANDO, DATANDO E SOTTOSCRIVENDO LA DICHIARAZIONE CHE SEGUE, ENTRO E NON OLTRE IL 14/12/2024.**

Il lavoratore dipendente è tenuto, quindi, a comunicare al Datore di lavoro – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame. In particolare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al nuovo comma 2-bis sopra descritto, il lavoratore dipendente, nell’attestazione da rilasciare al datore di lavoro, dichiara che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (ai sensi della citata legge n. 76 del 2016) non sia beneficiario del bonus.

Il bonus Natale è “rapportato” al periodo di lavoro. Ciò significa che ricorrendone i presupposti, avranno diritto all’intera misura spettante (100,00 euro) i lavoratori dipendenti che abbiano prestato servizio come lavoratori subordinati, anche presso diversi datori di lavoro, per 366 giorni nel 2024. Chi avesse prestato un periodo inferiore, riceverà una indennità proporzionalmente ridotta. Es. il Sig. Rossi, avente diritto al bonus, ha lavorato come dipendente nel 2024 per 100 giorni presso l’azienda Alfa e per 83 giorni presso l’azienda Beta. Avrà quindi diritto a 100 euro / 366 giorni X 183 giorni = 50,00 euro.

Resta fermo, in ogni caso, che il lavoratore può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia richiesto e beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo dovrà restituire l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ (_____) il
_____ (luogo) (prov.) residente a _____ (_____) in
Via _____ n. _____,
C.F. _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 e modificato dal Decreto legge 14 novembre 2024, n. 167 al fine di beneficiare dell’indennità introdotta dalla medesima norma;
- n° giorni complessivi di lavoro subordinato nel 2024 pari a 366 (in caso di minor periodo indicare di seguito il totale giorni)
- i codici fiscali del figlio (è sufficiente indicarne uno) fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Tuir e dell’altro genitore se presente:

Figlio: _____ (nome e cognome), C.F. _____
Altro genitore: _____ (nome e cognome), C.F. _____

Data, Firma del Lavoratore sottoscritto